

Fisco Il cambio con il dollaro fissato a 1,47, per il franco svizzero il livello è stato definito a quota 1,587

Capitali all'estero, si apre lo scudo fiscale

Ecco il modello di autodenuncia, oggi le istruzioni. Scadenza il 15 aprile

ROMA — L'operazione «Scudo fiscale», che consentirà il rientro o la regolarizzazione delle attività all'estero da oggi fino al prossimo 15 aprile, è pronta a partire. Ieri l'Agenzia delle Entrate ha messo in rete, sul proprio sito internet, il modello da compilare per la "Dichiarazione riservata delle attività emerse", e oggi stesso è attesa la pubblicazione della circolare con le istruzioni per la compilazione dei modelli. Le istruzioni per la dichiarazione sono per il momento provvisorie. Quelle definitive, garantisce l'Agenzia delle Entrate, arriveranno non prima di un mese, dopo aver ricevuto ed eventualmente preso in considerazione le osservazioni dei commercialisti e degli intermediari finanziari. Un nuovo metodo, dunque, per evitare il caos degli adempimenti che caratterizzò le pri-

me edizioni dello scudo fiscale: per la seconda sanatoria, quella del 2003, l'Agenzia dovette modificare ben dodici volte la circolare di attuazione proprio in funzione dei chiarimenti sollecitati man mano dagli operatori.

Lo scudo fiscale "ter" prevede un'imposta straordinaria sui capitali illecitamente detenuti o esportati all'estero prima del 31 dicembre 2008 pari al 50% del loro rendimento annuo presunto (stabilito dal decreto al 2%) per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione. Di fatto, l'imposta sostitutiva sarà pari al 5% delle attività dichiarate all'estero. I destinatari della norma sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate. Lo scudo riguarderà somme di denaro, attività finanziarie, ma anche investimenti all'estero come

immobili, oggetti preziosi, yacht e opere d'arte. Le opzioni previste sono due: il rimpatrio fisico in Italia o la regolarizzazione ed il mantenimento all'estero, che sarà possibile solo per le attività detenute nei Paesi dell'Unione Europea o che aderiscono allo Spazio economico europeo con i quali vige uno scambio effettivo di informazioni di carattere fiscale (in pratica i paesi UE più Norvegia e Islanda).

La dichiarazione andrà presentata in forma riservata a un intermediario residente in Italia (banche, sim, società di gestione del risparmio, fiduciarie, agenti di cambio, Poste Italiane spa) e andrà prodotta in quattro copie. Dovrà contenere i dati del dichiarante, dell'intermediario, l'ammontare delle attività rimpatriate o regolarizzate (e, in questo caso, il nome degli intermediari presso i quali ven-

gono mantenute). Lo scudo fiscale sarà utilizzabile solo in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione infedele, ed estinguerà le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, ma non potrà coprire altri reati, a cominciare dal riciclaggio. In ogni caso non sarà in ogni caso possibile accedere allo scudo in presenza di verifiche o accertamenti fiscali già avviati.

A differenza della regolarizzazione, che presuppone la denuncia al fisco delle attività e dei proprietari, il rimpatrio delle attività garantirà ai loro proprietari l'anonimato. Con la pubblicazione del modello, l'Agenzia delle entrate ieri ha stabilito anche il valore dei tassi di cambio per determinare il controvalore in euro delle attività "scudate" (1,47 il cambio con il dollaro Usa e 1,587 con il franco svizzero).

Mario Sensi

Il gettito

Secondo le prime stime l'operazione potrebbe portare in cassa tra i 3 e i 5 miliardi. L'imposta sostitutiva sarà pari al 5% delle attività dichiarate all'estero

